

Newsletter n. 6 del 7 Febbraio 2017

1. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

Entro il **28 febbraio 2017**, i **consorzi con attività esterna**, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016**.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la nuova tassonomia "**2016-11-14**".

Nel caso in cui il **consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse disposizioni valgono anche per i **consorzi per l'internazionalizzazione**, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad **euro 91,56** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad **euro 274,66** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l'**istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2016, **entro il 28 febbraio 2017** dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia **dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese**, il deposito dovrà essere effettuato **presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede**. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia **priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese**, il deposito dovrà essere **effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la nuova tassonomia **"2016-11-14"**.

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Vogliamo infine segnalare che, nell'ambito della semplificazione amministrativa, InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il **sito dedicato ai Contratti di Rete**, rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai contratti rete clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al formato elaborabile XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato ai Contratti di Rete clicca qui.](#)

3. BILANCI XBRL - Servizi InfoCamere a disposizione degli studi professionali ed imprese per agevolare l'uso di questo formato

Dal 2010 le società di capitale italiane che devono depositare il bilancio al Registro Imprese delle Camere di Commercio usano un nuovo formato per il prospetto contabile: l'**XBRL** "*eXtensible Business Reporting Language*".

L'Italia è tra i primi Paesi a livello europeo ad avere introdotto l'obbligo di un formato elettronico elaborabile per la presentazione del bilancio.

La tassonomia da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per redigere il bilancio in formato XBRL è la versione **"2016-11-14"**, disponibile nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il bilancio in formato XBRL viene prodotto dai più comuni software gestionali. In alternativa, InfoCamere ha messo in linea, sul sito www.registroimprese.it, uno **strumento di base per la predisposizione del bilancio in formato XBRL** (istanza XBRL), la sua **validazione e la sua rappresentazione in formato PDF o HTML**. Si tratta di un **software gratuito** che, utilizzando fogli di calcolo sia nel formato commerciale Excel che nel formato "*free*" Open Office, permette di **generare un prospetto contabile in XBRL a partire dai dati di un comune bilancio**.

Questo strumento può essere utilizzato per la redazione dei **bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata e micro-impresa**. Lo stesso strumento può generare in formato XBRL il **bilancio consolidato** che, anche per il 2017, è limitato al solo Prospetto Contabile.

Qualsiasi file XBRL può, inoltre, essere validato e visualizzato in HTML o PDF utilizzando il “**Servizio TEBENI**”. Questo servizio web gratuito disponibile, sul sito <http://tebeni.infocamere.it>, consente di **verificare la validità formale di un'istanza XBRL prima del suo deposito al Registro delle Imprese**, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie.

L'estensione XBRL consente di automatizzare i controlli da parte del Sistema Camerale, che riceve annualmente circa 900.000 bilanci l'anno, velocizzando la pubblicazione dei bilanci stessi in modo tale che questi dati siano fruibili in tempi sempre più brevi.

Con il formato XBRL è garantito l'**accesso a dati di qualità** (*i bilanci in formato XBRL sono corretti al 99%*) che possono essere facilmente **rielaborati**, come dimostra il software "**in.balance – Analisi dei bilanci societari**", realizzato da InfoCamere per le Camere di Commercio.

InfoCamere riesce, infatti, attraverso questo software, ad **elaborare i bilanci** di esercizio e consolidati depositati ogni anno presso le Camere di Commercio **per ottenere informazioni aggregate** sul fatturato, sul valore aggiunto, sull'utile/perdita di esercizio e su tutte le altre voci di bilancio.

LINK:

[Per accedere al sito registroimprese.it clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Servizio per la verifica della validità formale di un'istanza XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul software in.balance – Analisi dei bilanci societari clicca qui.](#)

4. MODULISTICA REGISTRO IMPRESE - Emanato il decreto direttoriale che aggiorna la modulistica del Registro delle imprese con efficacia dal 14 febbraio 2017

E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il decreto **direttoriale 6 febbraio 2017**, recante modifiche al decreto 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 11 aprile 2016, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Con l'attuale decreto, emanato per recepire le recenti normative, vengono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

- Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
- Modifiche codici e denominazioni comuni;
- Adeguamenti di autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale;
- Nuovo codice atto per bilancio microimprese (“718 – Bilancio microimpresa”);
- Modifiche tracciato b95_fd68 per nuovo campo su modulo B;
- Adeguamenti codici uffici registrazione,

Le nuove specifiche tecniche **acquistano efficacia con decorrenza dal 14 febbraio 2017**.

A partire **dal 18 aprile 2017** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale dei codici e delle tabelle allegate clicca qui.](#)

5. ANTICORRUZIONE - Disponibili i modelli di segnalazione da parte di Stazioni appaltanti, SOA ed Operatori economici

Sono stati adottati, con la **delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016, n. 1386**, i nuovi **modelli standardizzati di comunicazione** che le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le Società Organismo di Attestazione (SOA) dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all'Autorità.

Della pubblicazione della delibera ne è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017.

Dalla data di pubblicazione del comunicato dovranno dunque essere utilizzati i nuovi modelli e, pertanto, i precedenti modelli di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18 dicembre 2013 sono da ritenere abrogati.

Sono **undici i nuovi modelli di segnalazione** destinati agli operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA, Operatori economici e soggetti interessati):

1) **Modello A**, da utilizzare in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l'anomalia delle offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

2) **Modello B**, da utilizzare in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei requisiti speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto;

3) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso requisiti generali o speciali di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione le SOA dovranno essere utilizzati i seguenti modelli:

- il **modello C.1**, per l'avvio del procedimento;

- il **modello C.2**, per la sospensione del procedimento;

- il **modello C.3**, per la conclusione del procedimento.

4) **Modello D**, da utilizzare in caso di mancata risposta dell'Operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010;

5) **Modello E**, da utilizzare in caso di mancata risposta dell'Operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010;

6) il **modello F**, da utilizzare in presenza di irregolarità compiute da altra SOA;

7) **Modello G**, da utilizzare in caso di mancato deposito degli atti di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo da parte delle Imprese;

8) **Modello H**, da utilizzare in presenza della mancata risposta alla richiesta di conferma dei titoli autorizzativi, esibiti dagli operatori economici richiedenti l'attestazione di qualificazione per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice.

9) **Modello I**, da utilizzare ai fini della segnalazione per il mancato inserimento da parte dei soggetti aggiudicatori nella banca dati dell'Osservatorio, del CEL telematico.

Le segnalazioni dovranno essere inviate una sola volta all'indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it, o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: *Autorità Nazionale Anticorruzione c/o galleria Sciarra, via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma.*

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera con gli allegati modelli dal sito dell'ANAC clicca qui.](#)

6. CALL CENTER - Dal 1° gennaio 2017 in vigore le nuove regole per il funzionamento

L'articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017), ha sostituito l'art. 24-bis del decreto legge n. 83/2012 convertito con modificazioni in legge n. 134/2012, rubricato "Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center", introducendo rilevanti novità, che si applicheranno alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

Con un comunicato stampa del 1° febbraio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato le **nuove regole per il funzionamento dei call center** sintetizzandole nei seguenti punti:

1) A partire dal 1° gennaio 2017 dovrà **informare l'utente riguardo al Paese in cui è fisicamente collocato.**

2) A partire dal 1° aprile 2017, nel caso l'operatore del call center sia **collocato in un Paese extra UE**, dovrà offrire subito la possibilità di richiedere che il servizio sia reso da un operatore collocato nel territorio nazionale o nella UE, con immediato trasferimento nel corso della medesima chiamata.

3) Per tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center diventa **obbligatorio iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione** tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

alla quale dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.

4) Per chi decide di **localizzare**, anche mediante affidamento a terzi, **l'attività di call center in un Paese extra UE**, diventerà obbligatorio darne comunicazione **almeno trenta giorni prima del trasferimento** alle seguenti amministrazioni:

- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché Ispettorato nazionale del lavoro;**

- **Ministero dello sviluppo economico**, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;

- **Garante per la protezione dei dati personali**, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

Se la localizzazione dell'attività di call center al di fuori del territorio nazionale e dell'Unione europea è avvenuta prima del 1° gennaio 2017 le comunicazioni devono essere effettuate **entro il 2 marzo 2017**.

5) Altra importante novità riguarda la **responsabilità solidale tra committente e gestore del call center**: in pratica, chi affida il servizio ad un call center esterno è responsabile in solido con il soggetto gestore, e le sanzioni previste arrivano fino a 50 mila euro per ogni giornata di violazione e a 150 mila per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota informativa e del Modulo di comunicazione delle numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'art. 24-bis del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 243 della L. n. 232/2016, clicca qui.](#)

7. SOCIETA' BENEFIT - La FNC pubblica un terzo approfondimento - Auspicata l'istituzione di una nuova sezione speciale del Registro delle imprese

Il **terzo approfondimento** della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) dedicato alla Società Benefit – dal titolo "**Qualificazione giuridica e spunti innovativi**" - si sofferma in particolare sull'analisi della disciplina descritta nei commi 376 - 384 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

Più in particolare, lo studio mette in risalto come dall'esame della normativa e dal raffronto anche con l'esperienza Nordamericana da cui ha tratto ispirazione il nostro legislatore, la Società Benefit non sia un tipo societario a sé bensì una **società, riconducibile alle tradizionali categorie**, che persegue oltre allo scopo di lucro quello di beneficio comune.

La qualificazione giuridica della Società Benefit ha reso necessario l'esame delle previsioni dedicate alle **clausole dell'oggetto sociale** relative alla **finalità specifiche di beneficio comune**, delle disposizioni dettate in punto di obblighi, adempimenti e correlate **responsabilità dell'organo di amministrazione** e del **soggetto responsabile** a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Il documento contiene anche un esame ragionato delle **previsioni applicabili alle società costituite come Start-up innovative** che al contempo siano Società Benefit e **suggerisce alcune iniziative per la pubblicità presso il Registro delle Imprese**.

Per quanto riguarda il primo punto, la FNC ricorda che nel precedente approfondimento (*Società Benefit - Parte II*) si sono evidenziati i molti punti di contatto fra le **Startup Innovative a Vocazione Sociale (S.I.aV.S.)** e le Società Benefit. Non pare, dunque, un caso se vi sono Startup Innovative e Startup Innovative a Vocazione Sociale che si sono qualificate come Società Benefit: scegliere di diventare "**Start-up Innovative Società Benefit**" consente di godere anche dei vantaggi riconosciuti a tali realtà.

Per quanto riguarda il secondo punto, la FNC - richiamando la normativa relativa al meccanismo pubblicitario previsto tanto per le Start-up Innovative, quanto per le PMI Innovative, dove si prevede l'istituzione di un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese alla quale tali società si devono iscrivere – **auspica l'introduzione di un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese per consentire, anche alle Società Benefit, di avere una propria "carta di identità"**.

Anche in questo caso, la previsione del Registro potrebbe contribuire ad aiutare i vari stakeholder (fornitori, finanziatori etc.) a creare e consolidare un rapporto di fiducia nei confronti delle imprese iscritte e a realizzare anche un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, alle collaborazioni ed alle relazioni commerciali.

Tale iscrizione nella sezione speciale del Registro non sarebbe una duplicazione di quella effettuata nella sezione ordinaria (non lo è nemmeno per le Start-up Innovative e per le PMI Innovative), ma

potrebbe rappresentare un **utile filtro per distinguere con immediatezza le Società Benefit da tutte le altre società**. Inoltre, scrive la FNC, *“si consentirebbe di dare un'immediata visibilità, auspicabilmente gratuita per i fruitori del servizio, alle Società Benefit e, sulla base delle informazioni che potrebbero venire inserite, di esaltare la funzione espressiva che la legge istitutiva ha voluto riconoscere e potenziare: superare l'approccio classico del fare impresa introducendo, per tramite della novità delle Società Benefit un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale”*.

LINK:

[Per scaricare il testo del terzo approfondimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due precedenti approfondimenti clicca qui.](#)

8. GUIDE TURISTICHE - La Conferenza delle Regioni approva le linee d'indirizzo su professione e abilitazione

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 2 febbraio 2017, ha approvato le **“Linee di indirizzo per l'interpretazione dell'articolo 8 del D.M. 11 dicembre 2015, n. 565”** (Prot, 17/12/CR10/C16), che, in attuazione del citato decreto ministeriale, individua i **requisiti necessari per l'abilitazione** allo svolgimento della professione di guida turistica e **per il rilascio dell'abilitazione**.

Ricordiamo che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, è stato pubblicato il **decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 dicembre 2015 n. 565**, recante **“Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione”**.

All'articolo 8 sono state dettate le **disposizioni transitorie**, che obbligano le Regioni e le Province Autonome alla **predisposizione di uno o più avvisi entro marzo 2017** che tengano conto delle diverse tipologie di situazioni:

a) *guide con abilitazione provinciale;*

b) *guide con abilitazione regionale;*

c) *guide con abilitazione conseguita in altre Regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative;*

d) *guide a cui, in virtù dell'esperienza acquisita durante il periodo transitorio, le Regioni - in precedenza organizzate su base provinciale - abbiano riconosciuto l'estensione.*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle procedure di abilitazione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 565/2015, ha approvato le seguenti linee di indirizzo per le Regioni e le Province Autonome.

La scelta maturata fra le Regioni e le Province Autonome prevede lo svolgimento della selezione **solo per titoli** senza attivazione delle prove pratiche previste dalla norma.

Si prevede, pertanto, che le Regioni provvedano alla emanazione di **due avvisi**:

1) **per le guide con abilitazione regionale o provinciale** per l'ammissione ai siti individuati dal D.M. del 7 aprile 2015 dello stesso ambito territoriale;

2) **per le guide con abilitazione provinciale per estensione a livello regionale e per guide con abilitazione conseguita in altre regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia** ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III, art. 16).

Fissati, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 8 del decreto in commento, i **punteggi da assegnare ai singoli titoli posseduti**, che devono essere i seguenti:

a) *titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali e non formali di apprendimento che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'elenco della regione e della provincia autonoma;*

b) *esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti presenti nell'elenco della regione o provincia autonoma negli ultimi dieci anni, assegnando un punteggio per ogni visita svolta.*

LINK:

[Per scaricare il testo del documento della Conferenza delle Regioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale n. 565/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale 7 aprile 2015 clicca qui.](#)

9. GESTIONE SEPARATA - Le aliquote di contribuzione per il 2017 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 21 del 31 gennaio 2017**, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

A. Per quanto riguarda le **aliquote contributive e di computo**, l'INPS distingue le seguenti tre tipologie:

1) per i **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva**, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, **è stabilita in misura pari al 25 per cento.**;

2) per i **collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha, invece, disposto che l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2017 al **32 per cento**;

3) per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, **l'aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.**

Rimane altresì **confermata allo 0,72% l'aliquota contributiva aggiuntiva** relativa alla tutela maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

In sintesi:

A. Per quanto riguarda le **aliquote contributive e di computo**:

A1. Liberi professionisti:

- *Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **25,72%** (25,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntiva)*

- *Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **24%***

A2. Collaboratori e figure assimilate

- *Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **32,72%** (32,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntiva)*

- *Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: **24%**.*

B. Per quanto riguarda la **ripartizione dell'onere contributivo**:

B1. Aziende committenti.

La **ripartizione dell'onere contributivo** tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti.

L'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).

C. Per l'anno 2017 il **massimale di reddito** è pari a euro 100.324,00, mentre il **minimale** è pari a euro 15.548,00.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 21/2017 clicca qui.](#)

10. ARTIGIANI E COMMERCianti - Fissate le aliquote di contribuzione per il 2017 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 22 del 31 gennaio 2017**, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad **artigiani e commercianti per l'anno 2017**.

Nel documento di prassi sono indicate anche le scadenze di pagamento e le modalità di determinazione dei contributi dovuti per i collaboratori familiari.

L'art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **sono incrementate di 1,3 punti**

percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2017, sono pari alla misura del **23,55 %**.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2017, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i **coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni**, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Pertanto, **le aliquote per il corrente anno** risultano come segue:

1. ARTIGIANI:

1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **23,55%**,

1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **20,55%**.

2. COMMERCIANTI:

2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **23,64%**,

2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **20,64%**.

La **riduzione contributiva** al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per i **soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali**, alla predetta aliquota del 23,64% dovrà essere sommato lo **0,09%**, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'art. 1, comma 490, lett. b), della legge n.147 del 2013, **fino al 31 dicembre 2018**.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un **contributo per le prestazioni di maternità** stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di **euro 0,62 mensili**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 22/2017 clicca qui.](#)

11. INVIO DI BOLLETTINI INGANNEVOLI - L'AGCM sanziona due imprese per pratica commerciale scorretta

Con i **provvedimenti n. 26336 e n. 26337**, entrambi pubblicati nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 3 del 30 gennaio 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato, al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale "**Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio**" e alla società "**Portale imprese S.r.l.**" rispettivamente, una **sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000,00 euro e di 120.000,00 euro** per la violazione del disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

Entrambe le imprese ("**Casellario Unico**" e "**Portale imprese S.r.l.**") gestiscono un proprio portale multimediale accessibile tramite appositi siti Internet nei quali è inserito, tra l'altro, un database contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, che i professionisti raccolgono mediante l'attuazione di un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento tramite invio di specifiche comunicazioni comprensive di bollettini di pagamento precompilati.

La pratica commerciale posta in essere da entrambe le imprese consiste nell'aver iscritto, **unilateralmente e a loro insaputa**, i dati aziendali di imprese italiane in un database - presente online sui citati siti internet - al solo fine di **promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet**.

Sulla base di quanto evidenziato in varie richieste di intervento pervenute da parte di alcune Camere di Commercio (Venezia Rovigo Delta Lagunare, Firenze), del Codacons Marche nonché di alcune imprese, è emerso l'invio a numerose imprese di piccola e media dimensione localizzate in diverse Regioni italiane di uno stampato che include anche un **bollettino postale precompilato**, che reca vari dati precompilati afferenti la denominazione sociale e l'indirizzo della sede dell'impresa destinataria, il relativo codice fiscale e o partita IVA, l'importo da versare (il primo di 298,29 euro, il secondo di 268,40 euro) e la "**scadenza**" entro cui effettuare tale versamento con relativa data, indicata con caratteri grafici in grassetto, specifica per ogni impresa contattata.

Da precisare che il pagamento degli importi appena citati non è, in alcun modo, correlato con il versamento del diritto camerale annuale o di altro importo preteso da una Pubblica Amministrazione, avendo il solo scopo di promuovere l'acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale del

professionista, dove l'account della microimpresa viene inserito all'interno della banca dati telematica presente nella sezione "Iscritti" del sito Internet.

Dal punto di vista temporale l'invio alle imprese della comunicazione commerciale in questione avviene sempre successivamente all'iscrizione o annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel Registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di Commercio.

La sua **ricezione non richiesta e inattesa** da parte delle imprese destinatarie, nel particolare frangente temporale di cui si tratta, ossia immediatamente dopo l'iscrizione al Registro delle imprese - osserva l'AGCM - "*è un elemento su cui il professionista fa leva per **condizionarne indebitamente il processo decisionale delle imprese stesse***".

Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell'importo indicato nel bollettino ha per le imprese destinatarie carattere di adempimento obbligatorio, sicché tali imprese sono **indebitamente portate a pagare l'importo richiesto** al fine di non incorrere in eventuali conseguenze connesse all'inadempimento.

Le specifiche modalità impiegate da entrambe le imprese per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi, **ostacolano inoltre l'esercizio del diritto di recesso**, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce alle microimprese di avvalersi di tale diritto.

Alla luce dunque di quanto sin qui esposto l'espedito dell'invio della comunicazione commerciale, inattesa e non richiesta, a seguito della recente iscrizione nel Registro delle imprese da parte di soggetti imprenditoriali di nuova costituzione, con le modalità e la tempistica concretamente utilizzati dal professionista per promuovere l'offerta del proprio servizio in abbonamento annuale, costituisce il fattore centrale per addivenire all'indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dal Bollettino n. 3/2017 clicca qui.](#)

12. SERVIZIO DI RADIOTAXI - L'AGCM ha avviato due istruttorie nei confronti delle principali società per possibili intese restrittive della concorrenza

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un comunicato stampa del 24 gennaio 2017, ha reso noto di aver avviato, a seguito di una segnalazione della società Mytaxi Italia S.r.l., **due procedimenti istruttori** (che si concluderanno entro il 31 marzo 2018) per possibile violazione degli articoli 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) o 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (divieto di intese restrittive della concorrenza), nei confronti delle principali società di gestione del servizio radio taxi a **Roma** ed a **Milano**.

Ricordiamo che la società Mytaxi Italia S.r.l. è la filiale italiana di un gruppo fondato nel giugno 2009 e che dal 2014, dopo la fusione con Moovel GmbH, appartiene al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG. Mytaxi è attiva nella gestione di un'applicazione (app) per dispositivi mobili (smartphone e *tablet*) che mette in collegamento diretto tassisti e utenti e opera in Italia, a Roma e a Milano, dal 2015.

L'adesione ai servizi di Mytaxi è gratuita, così come gratuita è l'uscita dal servizio, e non è previsto un numero di corse obbligatorie in caso di convenzionamento.

I tassisti convenzionati pagano a Mytaxi una commissione in percentuale sul prezzo di ogni corsa portata a termine.

Non esistono clausole di esclusiva, per cui i tassisti convenzionati con Mytaxi possono utilizzare in contemporanea qualunque altro sistema di raccolta e smistamento della domanda.

Tra i servizi aggiuntivi offerti da Mytaxi all'utenza finale vi è anche l'implementazione di un sistema di rating del viaggio che consente al passeggero di effettuare una valutazione sul tipo di servizio effettuato. Mytaxi lamenta il ricorso a clausole di esclusiva da parte delle società che gestiscono i servizi di radiotaxi all'interno delle aree del Comune di Roma e di Milano. Tali clausole di esclusiva sarebbero idonee, ad avviso del segnalante, ad impedire od ostacolare l'ingresso di nuovi operatori nel mercato della raccolta e dello smistamento della domanda del servizio taxi. Le clausole di esclusiva risultano dagli atti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione del servizio radiotaxi e i tassisti aderenti.

Mytaxi evidenzia inoltre condotte delle predette società ostative allo sviluppo di ogni altro strumento di raccolta della domanda ulteriore rispetto al radiotaxi e consistenti, in particolare, in ostacoli allo sviluppo del c.d. numero unico comunale.

Entrambi i procedimenti riguardano le clausole di esclusiva contenute negli atti che regolano i rapporti tra le società di gestione del servizio di radio taxi e i tassisti soci/aderenti. Tali clausole, ove applicate ad una percentuale maggioritaria dei tassisti in un dato ambito territoriale (come accade a Roma e Milano), appaiono idonee ad ostacolare, se non ad impedire, l'utilizzo simultaneo da parte dei singoli tassisti di vari intermediari per la fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi, ed in particolare ad **ostacolare o rallentare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori che offrono servizi**

innovativi di questo tipo (come l'applicazione per *smartphone* e *tablet* gestita da Mytaxi Italia S.r.l., che mette direttamente in contatto l'utenza e i tassisti e offre anche un servizio di *rating* dell'offerta).

LINK:

[Per accedere Al comunicato stampa dell'AGCM e per scaricare il testo delle due segnalazioni clicca qui.](#)

13. ROTTAMAZIONE RUOLI E DURC - Le criticità evidenziate dai Consulenti del lavoro - Richiesto di anticipare l'effetto della sanatoria

L'adesione alla rottamazione dei ruoli blocca il rilascio alle imprese del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'INPS e dell'INAIL e di conseguenza impedisce la partecipazione agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.

E' quanto evidenziato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in una lettera inviata ad Equitalia e all'INPS, nella quale vengono evidenziate alcune problematiche relative alla definizione agevolata di cui al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2017 (*D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225*).

Le imprese che scelgono di aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali per il pagamento dei contributi INPS dovranno pagare la prima rata prevista dalla sanatoria dei ruoli di Equitalia ed aspettare luglio per vedersi sbloccato il DURC. Inoltre, **le aziende che hanno già in essere una rateazione e richiedono la rottamazione**, dopo aver sospeso la rateazione e in attesa di ricevere il via libera per il nuovo piano di rateazione, si vedranno decadere il rinnovo del DURC. In questo modo, chi avrà urgenza di chiudere contratti con la Pubblica Amministrazione, troverà più conveniente in termini di tempo la rateazione nonostante si presenti come soluzione più onerosa.

In realtà - come fa notare il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - le regole per il rilascio del DURC **non sono state allineate alle novità introdotte dal decreto fiscale sulla rottamazione** e prevedono, quindi, che il documento venga rilasciato solo se in regola con i pagamenti contributivi. Situazione che, nel caso della rottamazione, può verificarsi non prima del mese di luglio, dato che le rateizzazioni decorrono da quella data.

Per far fronte a questo disallineamento sul piano operativo, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha inviato una **lettera all'INPS e ad Equitalia** chiedendo di **anticipare l'effetto della sanatoria**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e della lettera inviata all'INPS e ad Equitalia clicca qui.](#)

14. MOVIMPRESE - Il sistema delle imprese italiane nel 2016 - 41mila imprese in più - Forte crescita delle società di capitale - Luci ed ombre

Più bed and breakfast, consulenti aziendali, giardinieri, parrucchieri e tatuatori. Meno imprese edili e manifatturiere. Queste alcune delle novità che emergono dai **dati del Registro delle imprese per il 2016**.

La fotografia delle iscrizioni e cessazioni, realizzata da **Unioncamere** e **InfoCamere**, è stata diffusa il 31 gennaio 2017, in occasione dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, in corso a Padova.

Lo scorso anno si è chiuso con **41mila imprese in più rispetto al 2015** ed una crescita dello **0,7%**.

A determinare questo andamento, il più basso livello di iscrizioni dell'ultimo decennio (363.488 in 12 mesi), compensato però dal rallentamento delle chiusure (322.134).

Grazie a questo saldo attivo, il sistema imprenditoriale a fine dicembre arriva a contare **6.073.763** aziende registrate. Di queste **una su 10 è guidata da giovani di meno di 35 anni**. E proprio agli under 35 si deve il bilancio positivo del 2016: **64mila** le imprese giovanili in più, in crescita del **10,2%** rispetto al 2015.

Saldo positivo, quindi, ma non per tutti gli ambiti di attività. Quasi il **60%** delle 41mila imprese registrate in più nel 2016 opera infatti in soli 3 settori: il **turismo**, il **commercio** e i **servizi alle imprese**.

Il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il comparto della vacanza, in cui si contano **8.829 bar e ristoranti** in più rispetto al 2015 (+2,35%) e 2.732 attività di alloggio aggiuntive (+5,3%), con una crescita esponenziale degli **affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanza: +15,92% la loro variazione, pari a 2.512 imprese in più**.

A fronte di questi bilanci positivi nei settori dei servizi, quelli più tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. **Per le costruzioni, il 2016 si è chiuso con una riduzione complessiva di 4.733 attività** (- 0,7% su base annua), ma, approfondendo l'analisi dei dati, si rileva come il processo di selezione in questo settore abbia riguardato essenzialmente le micro-imprese edili,

che nel 2016 hanno perso 8.400 unità; al contrario, una crescita sostenuta ha interessato le società di capitali (+6.300).

Nella **manifattura**, il bilancio di fine anno evidenzia una riduzione complessiva di 3.338 imprese.

In crescita il tessuto imprenditoriale delle regioni del Sud e delle Isole. Con le sue 22.918 imprese in più, il **Mezzogiorno** ha determinato più della metà dell'intero saldo annuale, staccando nettamente anche il **Centro** (+13.386 il saldo) e il **Nord-Ovest** (+6.255). **In campo negativo**, invece, il **Nord-Est**, che chiude il 2016 con una riduzione di 1.205 imprese (-0,1%).

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo integrale del Comunicato stampa con le allegare Tabelle clicca qui.](#)

15. MOVIMPRESSE - Fallimenti in frenata - Tra gennaio e novembre giù del 7% le procedure aperte

Prosegue il calo dei fallimenti delle aziende italiane. Nel 2016 sono scesi del 7 per cento nei primi undici mesi attestandosi a poco più di 1.000 al mese. In totale sono state **11.655** le procedure fallimentari aperte dalle imprese tra gennaio e novembre dello scorso anno, contro le 12.583 dell'analogo periodo dell'anno precedente.

È quanto emerge dalla fotografia scattata da **Unioncamere** e **InfoCamere** secondo cui a portare i libri in tribunale l'anno passato sono state in media **1,9 imprese ogni mille registrate** negli archivi delle Camere di commercio.

Dal punto di vista geografico la flessione dei fallimenti rispetto al 2015 ha riguardato tutte le aree della Penisola, fatta eccezione per **Sardegna** (+19,3%), **Basilicata** (+14,3%) e **Sicilia** (8,8%).

In termini assoluti, la regione con il maggior numero di procedure aperte è la **Lombardia** (2.511), seguita dal **Lazio** (1.373) e dal **Veneto** (1.031).

Ed è ancora la **Lombardia** in vetta nella classifica regionale per incidenza dei fallimenti sul tessuto imprenditoriale locale, con 2,6 nuove procedure ogni mille imprese.

Ma al secondo posto si colloca questa volta la **Toscana** (2,3), seguita a ruota dal **Lazio** (2,2).

Sul fronte opposto è la **Basilicata** a detenere il tasso di fallimenti meno elevato sul totale imprese (0,9 procedure aperte ogni mille imprese), rincorsa dalla **Valle d'Aosta** (1,2) e, dal tandem, **Calabria** e **Puglia** (1,4).

La contrazione del flusso di nuovi fallimenti si registra in tutte le principali forme giuridiche, con l'eccezione di un incremento nel settore delle cooperative e consorzi. Mentre a livello settoriale, tra i principali comparti, è il **commercio** quello in cui si osservano i progressi più marcati, con un calo a due cifre delle procedure fallimentari che sfiora la soglia del 12%.

Più contenute, invece, si presentano le **riduzioni nell'industria e soprattutto nelle costruzioni**, dove i fallimenti fanno registrare una flessione rispetto ai livelli del 2015 dell'ordine del 6%.

Tuttavia in termini assoluti **il commercio appare ancora il settore più pesantemente colpito** dal fenomeno: 2.705 procedure fallimentari aperte tra gennaio e novembre 2015, pari al 23,2% del totale fallimenti. Seguono le **costruzioni** con 2.380 eventi aperti (20,4%) e l'**industria manifatturiera** con 2.187 (18,8%).

La manifattura si segnala anche come il comparto - al netto di quelli di minori dimensioni per numero di imprese - dove l'esposizione delle imprese al rischio di fallimento è più elevata (3,8 procedure aperte ogni mille imprese esistenti).

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo integrale del Comunicato stampa con le allegare Tabelle clicca qui.](#)

16. PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 - Online tutte le opportunità per le imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, una guida che fornisce indicazioni su tutte le agevolazioni per le imprese rientranti nel **Piano nazionale Industria 4.0**.

Nel documento vengono presentate tutte le misure che ogni azienda potrà attivare, in modo automatico e senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali, per favorire l'innovazione e la competitività.

Si tratta di un insieme di misure organiche per **favorire gli investimenti in innovazione e capacità competitiva** delle imprese e per potenziare quelle misure già in atto che si sono rivelate efficaci.

Il Governo ha sviluppato il "**Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020**" prevedendo una serie di misure per:

- **stimolare l'investimento privato nell'adozione di nuove tecnologie e aumentare la spesa in ricerca, sviluppo e innovazione;**

- **assicurare adeguate infrastrutture di rete**, garantire la sicurezza, la protezione dei dati e la definizione di standard di interoperabilità internazionali;

- **creare competenze e stimolare la ricerca** mediante percorsi formativi realizzati ad hoc.

Il piano del Governo per il futuro è quello di introdurre un ventaglio di misure agevolative tra cui:

- l'**Iper e super ammortamento**, per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;

- la **Sabatini ter**, per sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software);

- il **credito d'imposta R&S**, per stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi, prodotti e per garantire la competitività futura delle imprese;

- la **Patent box**, per rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, prevedendo una tassazione agevolata su redditi derivanti dall'utilizzo della proprietà intellettuale e per favorire l'investimento in attività di Ricerca e Sviluppo

- le misure per **Start up e PMI innovative**, per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita e favorire lo sviluppo dell'ecosistema nazionale dell'imprenditoria innovativa.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

17. NUOVO PANIERE - Dall'ISTAT le novità del 2017 per misurare l'inflazione

Ogni anno, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rivede l'**elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi al consumo finalizzata alla misura dell'inflazione**. L'aggiornamento tiene conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie e in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.

L'Istat rileva **tre diversi indici dei prezzi al consumo**: per l'intera collettività nazionale (**NIC**), per le famiglie di operai e impiegati (**FOI**) e, dal 1997, per i Paesi membri dell'Unione europea (**IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato**).

Nel paniere utilizzato nel 2017 per il calcolo degli indici **NIC** e **FOI** figurano **1.481 prodotti elementari**, raggruppati in 920 prodotti, a loro volta raccolti in 405 aggregati.

Per il calcolo dell'indice **IPCA** viene, invece, impiegato un paniere di **1.498 prodotti elementari**, raggruppati in 923 prodotti e 409 aggregati.

Nel 2017 **entrano nel paniere 12 nuovi beni e servizi**: i *Preparati di carne da cuocere*, i *Preparati vegetariani e/o vegani*, i *Centrifugati di frutta e/o verdura al bar*, la *Birra artigianale*, gli *Smartwatch*, i *Dispositivi da polso per attività sportive*, le *Soundbar* (barre amplificatrici di suoni), l'*Action camera*, le *Cartucce a getto d'inchiostro*, le *Asciugatrici*, le *Centrifughe* e i *Servizi assicurativi connessi all'abitazione*.

Escono dal paniere: le *Videocamere tradizionali* (sostituite dall'*Action camera*).

Nel complesso, le **quotazioni di prezzo** rilevate ogni mese per la stima dell'inflazione sono circa **706.500**, di cui più di 493.000 raccolte sul territorio dagli Uffici comunali di statistica e, oltre 137.500 centralmente dall'Istat.

Le restanti 76.000 quotazioni provengono dalla base dati dei prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo economico.

Sono **80 i comuni** che contribuiscono alla stima dell'inflazione per il paniere completo; la copertura territoriale dell'indagine è pari all'83,7% in termini di popolazione provinciale. Altri 16 comuni partecipano alla stima dell'inflazione solo per un sottoinsieme di prodotti (tariffe locali e alcuni servizi); il loro peso sul paniere NIC è del 6,0%, mentre la copertura territoriale dell'indagine è del 92,4%. Da quest'anno è invece completa la copertura territoriale per il monitoraggio dei prezzi dei carburanti (benzina, gasolio, GPL e metano).

Sono circa **41.700 le unità di rilevazione** (punti vendita, imprese e istituzioni) presenti nei comuni, mentre ammontano a quasi **8.000 le abitazioni** presso le quali sono rilevati i canoni d'affitto.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato e della nota metodologica dell'ISTAT clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 1° AL 10 FEBBRAIO 2017)

1) Autorità Nazionale Anticorruzione - Comunicato 21 dicembre 2016: Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico. (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

2) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 19 ottobre 2016: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 463/16/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 20 gennaio 2017: Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della Salute - Decreto 7 dicembre 2016, n. 261: Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma ricordati sempre che:

**CERTE PERSONE NON TI ODIANO
PERCHE' HAI FATTO QUALCOSA DI MALE
MA PERCHE' HAI FATTO
QUALCOSA MEGLIO DI LORO.**

BUONA GIORNATA !